

XCIV.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Congedo — Seguito della discussione dello Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876 — Approvazione dei capitoli da 7 a 15 — Considerazioni e raccomandazioni del Senatore Lampertico al capitolo 16 (Dazi interni di consumo) — Spiegazioni del Ministro delle Finanze — Presentazione di tre progetti di legge — Urgenza dichiarata per uno di essi e rinvio ad una Commissione speciale — Replica del Senatore Lampertico al Ministro delle Finanze — Approvazione dei capitoli da 16 a 73 inclusivo, ultimo del bilancio, dei totali parziali e generali e dei primi tre articoli della legge del bilancio — Considerazioni e dichiarazioni del Ministro delle Finanze sull'articolo 4 — Approvazione dell'articolo 4 ultimo del progetto — Nomina di una Commissione — Discussione del progetto di legge per la leva marittima sui nati nel 1855 — Approvazione dei due articoli di questo progetto di legge — Discussione del progetto di legge per l'approvazione di una spesa straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze — Spiegazioni chieste dal Senatore Ferraris all'Ufficio Centrale, fornite dal Senatore Mauri Relatore — Replica del Senatore Ferraris — Nuovi schiarimenti forniti dai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze — Emendamento proposto dal Senatore Ferraris all'articolo 1. oppugnato dal Ministro di Grazia Giustizia — Ritiro dell'emendamento Ferraris — Approvazione dell'articolo 1. e del 2. ultimo del progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri d' Agricoltura, Industria e Commercio, della Marina e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente della R. Accademia dei Lincei del Volume 1. e 2. della seconda serie degli *Atti di quell' Accademia*.

Il Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio di quattro volumi delle *Nozioni raccolte dal Comitato per l'Inchiesta Industriale*, e di un volume che ne contiene i riassunti.

Il Deputato barone De Renzis, di 200 esemplari di un' opera del Barone Giorgio Sonnino sul *Catasto e sulla perequazione fondiaria*.

Il Senatore Carlo di Belgiojoso, di un suo opuscolo intitolato: *Scuola di famiglia*.

Il Prefetto della Provincia di Campobasso di una *Relazione sulle condizioni di quella Provincia*.

Il commendatore Pietro Spadafora, delle sue osservazioni pratiche sull' *ammonizione di pubblica sicurezza*.

La Deputazione di Storia Patria per le Romagne, dei *Monumenti storici appartenenti a quelle provincie*.

Il Senatore Di San Vitale, domanda il congedo di un mese per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Il Senatore Di Sortino scrive al Se-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

nato, pregandolo di volerlo scusare se questi giorni non ha potuto intervenire alle sedute perchè è malato. Se non c'è nulla al contrario anche questo congedo sarà accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge:

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

PRESIDENTE. Prego i Signori Senatori componenti la Commissione permanente di Finanza a prendere i loro posti.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

Ieri ci siamo arrestati al capitolo 7, categoria delle *imposte sul trapasso di proprietà e sugli affari*.

Ora si darà lettura del capitolo 7, e dei successivi.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge.

Imposte sul trapasso di proprietà e sugli affari.

7 Tassa sulle successioni	22,300,000	»	859,700	»	23,159,700	»
8 Tassa sui redditi delle manimorte	4,600,000	»	2,000,000	»	6,600,000	»
9 Tassa sulle Società commerciali ed industriali, ed altri istituti di credito	3,700,000	»	500,000	»	4,200,000	»
10 Tassa di registro	55,200,000	»	»	»	55,200,000	»
11 Tasse ipotecarie	5,000,000	»	»	»	5,000,000	»
12 Carta bollata e bollo	36,650,000	»	»	»	36,650,000	»
13 Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	13,370,700	»	2,292,106 72	»	15,662,806 72	»
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	140,820,700	»	5,651,806 72	»	146,472,506 72	»

Tassa di fabbricazione.

14 Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco e della cievoria preparata	2,800,000	»	17,391	»	2,817,391	»
(Approvato.)						

Dazi di confine.

15 Dogane e diritti marittimi	102,000,000	»	74,578	»	102,074,578	»
(Approvato.)						

Dazi interni di consumo.

16 Dazi interni di consumo	70,481,000	»	601,307	»	76,082,307	»
--------------------------------------	------------	---	---------	---	------------	---

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Signori Senatori! La legge del 3 luglio 1864, la quale è ancora la fondamentale in materia di dazi di consumo,

stabilisce che la riscossione dei dazi di consumo governativi abbia luogo per abbonamenti coi Comuni i quali ne facciano domanda e assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla

base del presente consumo locale. Colla fine dell'anno volgente scadono tutti i contratti di abbonamento e di appalto, conchiusi per il quinquennio 1871-1875; era dunque necessario in conformità della legge che si addivenisse a nuovi accordi coi Comuni e che questi nuovi accordi seguissero in base del presente consumo locale.

Il signor Ministro delle Finanze, posto alle strette, per essersi trovato deluso non avendo potuto vedere approvata la legge che egli aveva proposta, di riforme del dazio di consumo, direbbe un invito ai Comuni col quale dichiarava loro che se intendessero di assumere l'abbonamento per quel dato canone, bene, o altrimenti il Governo avrebbe esso provveduto di propria autorità.

Penso che lo stesso signor Ministro convenga con me che solo la strettezza del tempo poteva rendere compatibile questa sua più intimazione che invito ai Comuni colla prescrizione della legge, perocchè così toglievasi ogni adito all'accordo. L'intimazione del Ministero delle Finanze era così assoluta, così recisa, che qualunque modificazione avesse creduto un Comune di proporre al canone indetto dal Governo, si sarebbe ritenuto quella proposta di modificazione come un assurdo; e senza più il Governo avrebbe esso provveduto all'esazione del dazio per conto suo.

Or dunque, fu tolto l'adito a quegli accordi a cui invece la legge lasciava aperta, pienamente e liberamente, la via. Comprendo, che in ciò il signor Ministro era dall'urgenza del tempo, fino ad un certo punto almeno, giustificato. Ma, se non altro, il canone di abbonamento avrebbe dovuto rispondere a quelle condizioni che l'onor. Ministro stesso dichiarava di aver preso per norma nel fissarle. Quali erano queste condizioni? Il signor Ministro dichiarava di avere stabilito il canone di abbonamento sulla media degli ultimi quattro anni.

Dunque era necessario prima di tutto che i dati da cui era desunta questa media fossero certi, positivi, autorevoli. — In secondo luogo era necessario che il Ministero tenesse conto di quelle modificazioni di fatto, le quali in molti comuni certamente poteva riscontrare, e che influendo sull'aumento o sulla diminuzione della popolazione alterano di necessità il presunto consumo locale.

So che il Ministero addusse di aver desunto i suoi dati da statistiche presentate dagli stessi comuni. Io non ho potuto consultare veramente le statistiche su cui si è fondato il Governo; ma il Signor Ministro delle Finanze ha troppa nobiltà per poter negare che quand'anche i comuni avessero offerto statistiche erronee, se poi i comuni offrivano dei dati incontrastabilmente autentici, certo sarebbe stato l'ultimo un Ministro Minghetti, che si sarebbe approfittato di un errore, in cui per qualsiasi causa fossero incorsi i comuni.

E come in fatto procedettero le cose? I dati che il signor Ministro delle Finanze ha avuto dalla Direzione delle Gabelle furono, per alcuni comuni, completamente erronei; si riscontrarono persino delle differenze per più del doppio!

Questi comuni offrirono allora alla Direzione delle Gabelle la prova dell'errore; essi accettavano le basi proposte dal signor Ministro, non contrastavano, come avrebbero potuto, la legittimità di esse, perchè non fondate su quell'accordo a cui la legge lasciava libero l'adito; accettavano le stesse norme che l'onor. Signor Ministro si era proposte; ma almeno avevano diritto che i fatti fossero veramente quelli, che il Signor Ministro avea preso a base del computo. Niente del tutto; la Direzione delle Gabelle si rifiutò assolutamente a qualunque esame; tanto più poi si rifiutò ad esaminare quei mutamenti nelle condizioni di fatto che indubbiamente in alcuni comuni si erano verificati, e che dovevano necessariamente influire sul presunto consumo locale.

In quest'occasione, uomini certamente non sospetti di opposizione, e molti anche dei nostri Colleghi rappresentanti di Comuni cospicui, i quali in tutt'altra occasione avevano meritato dal Governo piena fiducia, in quell'occasione erano diventati sospetti; la sola Direzione delle Gabelle era ritenuta per infallibile!

Or bene; io chiedo all'onorevole signor Ministro delle Finanze, che se non si può oggi allo stato attuale delle cose riparare a quello che si è fatto, indagini però la verità dei fatti che oggi adduco dinanzi al Senato, che egli stesso ha interesse che le sue amministrazioni procedano con tutta sincerità, con tutta lealtà; indagini se i dati che la Direzione delle Gabelle gli ha fornito, e secondo i quali l'onor. signor Mi-

nistro ha creduto di forzare la mano ai comuni siano dati genuini e sinceri.

Sopra un altro fatto io richiamo l'attenzione dell'onorevole Signor Ministro. Comuni specialmente rurali, appunto per l'erroneità di dati offerti al Signor Ministro dalla Direzione delle Gabelle, non hanno potuto assumere l'abbonamento governativo.

Il signor Ministro mi risponderà forse manifestando la sua compiacenza che i Comuni chiusi hanno in gran parte accettato. Io attenuo questa sua soddisfazione, perchè se i Comuni hanno dovuto anche sottostare a qualche alea per essi pericolosa o forse perniciosa, ciò accadde per sottrarsi al danno di altra amministrazione, il che ciascun vede come non ritorni già a lode dell'amministrazione governativa.

Ho sotto gli occhi uno degli incanti che l'onorevole Ministro ha ordinati: esso concerne 243 Comuni delle Province di Cremona, di Udine, di Venezia, di Treviso. Duecento quarantatré Comuni in queste sole provincie che abbiano già rifiutato di accogliere le proposte del Ministero delle Finanze, mi forniscono per ciò solo un grande argomento a riprova della fallacità dei dati che il Ministro ebbe dalla Direzione delle Gabelle. Se quei dati erano sinceri, avevano troppo interesse questi Comuni di non respingere, di non assoggettarsi alle esigenze di un appaltatore.

Ed ora si verifica un fatto il quale naturalmente deve produrre una sinistra impressione, ed è per questo che lo adduco in Senato, perchè spero che il Ministro avrà tanto in mano da poter dileguare l'impressione che, come egli mi concederà, questo fatto per se stesso è tale da produrre. Alcuni Comuni ottengono adesso dall'appaltatore le condizioni, per cui avrebbero accettato l'abbonamento dal Governo. Come dunque non poteva tanto più acconsentirle il Governo stesso? Come dissi ieri, il Ministro deve far capo in molte circostanze, e non solamente per la parte finanziaria, con i Comuni; ed è deplorabile che in questa occasione le cose, le quali sono passate tra il Ministero ed i Comuni, siano state come di chi si osteggia a vicenda, invece di chi ha bisogno di reciproco aiuto.

Il Ministro delle Finanze si propone una nobile meta col pareggio delle finanze dello Stato; ma poca dovrebbe essere la sua soddisfazione quando questo pareggio delle finanze dello Stato

avesse come condizione necessaria lo sbilancio dei Comuni del Regno. La condizione fatta a tutti i Comuni d'Italia dall'attuale sistema tributario, è nota al Ministero ed al Senato, senza che io mi diffonda a rispondere particolarmente per quanto concerne il dazio di consumo. Il Ministro aveva già mostrato il suo buon volere con presentare un progetto di legge di riforma e spero che troverà modo di condurlo a capo, perchè altrimenti, come dissi, il dissesto delle finanze dei Comuni ci farebbe andare incontro ad un grave guaio che non sarebbe riparato nemmeno dal pareggio delle finanze dello Stato.

Nel chiudere il mio dire con queste parole, per obbligo di lealtà dichiaro che quanto dissi, lo dissi a mio nome e non a nome della Commissione permanente di finanza davanti a cui non ebbi occasione di ventilare le cose ora dette.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Che la situazione finanziaria dei Comuni nel Regno sia tale da dovervi portare una grande attenzione, che il pareggio delle finanze dello Stato non basti se i Comuni medesimi non si mettano in equilibrio, io ne convengo pienamente, nè tampoco addurrò a scusa le troppo frequenti ed inconsulte spese facoltative che taluni Comuni e talune Provincie intraprendono e la facilità con cui si gettano in imprese che sbilanciano le loro finanze. A tali spese tentai, è vero, di fare argine con una legge proposta e votata nel 1874 che proibiva loro di oltrepassare i centesimi addizionali per spese facoltative; ma non bastò allo scopo perchè i Comuni avevano preso antecedentemente degli impegni ai quali era forza sottostare. Io tengo conto della condizione dei Comuni; desidero la loro prosperità: ma nello stesso tempo vorrei che facessero anche essi quello che ha fatto e che deve fare lo Stato; cioè pensare seriamente a metterli i loro bilanci in regola, e non gettarsi in imprese inconsulte per poi pretendere che lo Stato o venga loro in sussidio, o lasci loro più di quello che loro compete, imperocchè nella questione di cui si tratta, la legge, quale è oggi, ha fatto in certo modo una discriminazione; attribui allo Stato alcuni dazi lasciando ai Comuni gli altri.

Il contratto d'abbonamento è una modalità parziale, di forma, della quale verrò a parlare fra breve; ma ammettere in massima che i Co-

muni debbano guadagnare sull'abbonamento del dazio governativo, io non lo trovo nè fondato, nè ragionevole, nè sostenibile in guisa alcuna. Pensiamo pure alla condizione dei comuni, vediamo di supplire ai loro bisogni, sono di accordo, purchè anch'essi si aiutino con una buona amministrazione, con una severa economia. Che il Governò e il Parlamento debbano preoccuparsi di ciò, n'è prova, che una Commissione, la quale era presieduta da uno degli uomini più onorevoli di questo eminente corpo e competentissimo nella materia, l'onorevole Pallieri, ha colla Commissione che presiedeva compiuto già un lavoro che a suo tempo verrà davanti al Parlamento.

Dunque non si può dire che il Governo non si occupi di questo. Di più, io stesso riconosceva che il dazio consumo come è oggi non è bene organizzato, ha un difetto capitale in quanto che fu gravato tutto il peso sopra i comuni chiusi e sopra alcune classi, ma lasciò nei comuni aperti una quantità di contribuenti dei quali può dirsi che sono franchi bevitori e non pagano niente, mentre invece nei Comuni chiusi la tassa è molto grave.

Preoccupato di questa materia, io presentai all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge in cui mi pareva che le ragioni dei Comuni e quelle dello Stato fossero giustamente temperate, e si potesse (tale era il mio scopo) raggiungere l'intento di dare allo Stato quella somma che oggi gli compete per conto dei suoi dazi, e nello stesso tempo lasciare ai Comuni un margine assai più largo di quello che oggi hanno.

Ripetute volte ho insistito alla Camera che, se questo progetto non venisse discusso in tempo (ed era proposto assai prima), io mi sarei trovato nella necessità di dover provvedere alla rinnovazione degli abbonamenti secondo le leggi vigenti.

La Camera si sciolse senza averlo discusso, ed io mi trovai al 1. aprile scorso davanti quest'impresa, lasciatemi dire, erculeo, nella quale era difficilissimo che non succedessero degli inconvenienti. E senza negare che qualcheduno ne sia successo, mi sia però permesso anche di dire, che l'impresa è stata condotta a termine con minori sconci, e con più efficacia di quello che molti potevano credere; in soli sei mesi di tempo. Che cosa diceva la legge? Prima di tutto la legge del 1864 dice quello

che l'onorevole Senatore Lampertico ha citato; ma soggiunge che sono i comuni stessi che debbono chiedere l'abbonamento.

Io andai più oltre: cominciai dall'offrirlo ad essi non aspettando che me ne facessero domanda, ma avvertii che se questa mia offerta non era accettata, io era nella necessità di fare gli appalti, e nella forma prescritta dalla legge di contabilità, cioè, non una ma due volte, ed in modo che potessero effettuarsi pel 1. gennaio 1876.

Io aveva in pronto un lavoro, che è anche stampato, statistico, nel quale erano riassunti i dazi, o almeno il consumo, che i comuni medesimi avevano in 4 anni dichiarato. Capisco che circostanze speciali possono aver portato o un'aumento o una diminuzione; una mutazione di guarnigione, una strada ferrata aperta, un raduno di gente a causa di lavori pubblici, potevano realmente produrre qualche variazione nell'uno o nell'altro comune; ma ciò era quasi impossibile in quel momento a poterlo pesare con bilancia perfetta.

Noi dunque ci tenemmo ai dati statistici che avevamo, e cominciammo dai comuni chiusi.

I comuni chiusi, come sa il Senato, sono 350, e il prodotto loro forma la massima parte del prodotto governativo, perchè i comuni chiusi ci danno tutti insieme più di 56 milioni sopra 70.

Facilmente si comprende perciò, che sono la parte più importante, e tanto più importante, in quanto che i dazi vi sono più gravi.

Pertanto sopra 350 comuni chiusi, divisi in quattro classi, 321 hanno accettato l'abbonamento. Sono dunque 29 comuni soli che non convennero nella mia proposta, e non ne fo loro rimprovero perchè per me è un contratto nel quale il comune doveva decidere secondo i suoi interessi. Io ho avuto cura di dirlo chiaramente; non ammetto il principio che si debba fare un lucro sopra l'abbonamento del dazio consumo, ma il comune non deve perderci neppure; se non ci trovate il vostro tornaconto, rifiutatelo; il Governo non ha nulla da osservare in proposito.

Mi pare dunque che la prima parte, quella che si riferisce ai comuni chiusi, abbia dato dei risultati soddisfacenti. Ma si dice: voi avete negato di rivedere i canoni di abbonamento che avevate fissato.... Domando scusa: non è esatto. Io ho rifiutato di discutere ragioni a-

strate, di ritornare sull'apprezzamento, ma quando si trattava di errore materiale, ho sempre dichiarato, che se mi si fosse provato che qualche errore materiale era incorso, io non avrei avuto difficoltà di modificare il canone.

Mi pare, se non erro, che un comune, avendomi dimostrato (parlo di un comune chiuso), che nella statistica si era compreso sotto il titolo di dazio governativo anche il provento dei dazi comunali, io mi feci sollecito di fare una rettificazione, riconoscendo io che le sue osservazioni erano giuste. Si disse allora da altri comuni che vi erano errori materiali; ma poi, quando si venne a discussione, e perfino ad arbitrati, fu visto che il Ministero aveva ragione, e che questi errori non esistevano.

Adesso veniamo ai comuni aperti.

L'affare era molto più difficile nei comuni aperti per tre ragioni. La prima, perchè i comuni aperti in generale, in questo periodo, sono stati fuori della legge, se non tutti, moltissimi. Invece di percepire il dazio, come dovevano, secondo il consumo, essi facevano un contratto cogli esercenti, quasi una distribuzione, ad arbitrio, della tassa fra loro.

La seconda, e derivava in gran parte dalla prima, era perchè essi tenevano delle statistiche imperfettissime.

La terza infine, che i Comuni aperti fino ad ora avevano reso pochissimo in confronto della popolazione, perchè mentre formano come popolazione la più gran massa, come provento non arriva che ad undici milioni circa.

In questi Comuni aperti dunque non ho potuto prendere per base assoluta le statistiche che essi mi avevano date, reputandole erronee, in quanto che, ripeto, invece di tassare il vero consumo, facevano un contratto quasi di appalto con i rivenditori. In questa parte ho seguito piuttosto le traccie che mi hanno date gli Ispettori e gli Intendenti di ogni Provincia, invitati da lungo tempo a fare degli studi particolari sopra i Comuni chiusi.

Nonostante ciò, i Comuni aperti non hanno avuto un carico rilevante, e risulta da ciò che mentre nel quinquennio dal 1871 al 1875 essi diedero, come dissi, allo Stato 11,109,000 lire, nel quinquennio futuro daranno 13,800,000 lire, circa. Vede il Senato che la differenza non è molto grande, che l'aumento è veramente moderato.

Dunque a me pare che si sia proceduto con tutto quel riguardo che la strettezza del tempo permetteva; era impossibile discutere ad uno ad uno con 8382 Comuni, intavolare una corrispondenza con ciascuno di essi, avendo sei mesi davanti a noi, e dovendo fare in ogni evento men fortunato gli appalti. Non v'era che una via da seguirsi: bisognava dire loro: noi appresso il risultato dei nostri studi vi proponiamo questo abbuonamento; se non vi piace rispondete di no: in fondo non ci perdetevi nulla, non è che un guadagno che il Comune presumeva di fare; ma sia che lo Stato percepisca o direttamente o per appalto i suoi propri dazi, non spoglia di nulla il Comune, è un dazio governativo ed il governo rientra nel suo diritto di esigerlo.

Così non era avvenuto nel quinquennio passato perchè i Comuni percepivano, secondo le loro stesse statistiche, sui dazi governativi 15 milioni di più del canone di abbonamento e che sarebbero stati di spettanza del governo.

Ora, io ho creduto nel fissare questo nuovo canone d'abbuonamento di lasciare anche un certo margine ai Comuni. Il provento reale dei dazi governativi nel quinquennio passato era stato di 75 milioni, 15, come dissi, più di quello che versavano nelle Casse del Governo; ora nelle mie domande mi sono contentato di crescere meno di dieci milioni, e fermarmi a settanta milioni, parendomi naturale di lasciare un premio di cinque milioni alla percezione, ed anche all'alea, nella quale il Comune incorre per le ragioni indicate dall'onorevole Senatore preopinante.

Ora vengo ad un ultimo punto, che parrebbe il più grave benchè in realtà non lo sia. Si è detto: ma, una volta che i Comuni hanno rifiutato, voi avete fatto l'appalto, ed oggi l'appaltatore viene a trattare coi Comuni, e loro accorda quelle concessioni, che voi avete rifiutate. A ciò rispondo che è la cosa la più semplice del mondo.

Chi obbligava i Comuni all'abbonamento? Nessuno: chi voleva accettare accettava; chi non voleva rifiutava. Venuto il momento di esaminare i risultati, moltissimi e i più ricchi avevano accettato; i Comuni che non avevano accettato, erano sparsi qua e là. Essendo andato deserto il primo appalto, bisognava per la seconda volta diminuire il canone, e, se la

seconda volta eziandio andava deserto, si sarebbe dovuto venire a trattative private. Se noi avessimo fatto quello che l'onorevole Senatore Lampertico desidera, cioè, se visto che non erano riusciti gli appalti la prima volta, avessimo ricominciate le trattative coi Comuni, forse qualcheduno avrebbe accettato, ma gli altri che rimanevano sarebbero, per così dire, la parte meno prospera, la più difficile, la più sparpagliata, e questo residuo non si sarebbe trovato di appaltarlo in nessuna maniera. Nelle provincie, alle quali il Senatore Lampertico accenna, molti Comuni aperti non accettarono, mentre in altre parti d'Italia vari Comuni accettarono più largamente; ed è così avvenuto il fatto che egli deplora, e che io per parte mia non posso non riconoscere come una conseguenza inevitabile del sistema che si è tenuto. Sarebbe stato impossibile rifare di nuovo il cammino; e d'altronde le cose erano procedute con la massima pubblicità. Io penso di non ritirare la nuova legge proposta; forse è bene che ci sia del tempo avanti che la si possa discutere con agio, che si possa preparare tutto con calma, affinché al nuovo scaderà degli abbonamenti vada in vigore un sistema più razionale, più utile ai Comuni.

Ma in ogni caso ho dato disposizioni perché le statistiche siano fatte con maggiore severità, con maggiore esattezza di quello che nel quinquennio passato. È naturale che ad ogni quinquennio si faranno delle statistiche che si accosteranno sempre più alla verità.

Raccogliendo il mio dire, confesso il vero, non credo punto che l'amministrazione possa essere meritevole di rimprovero per la operazione che ebbi a fare nel semestre trascorso, che anzi il risultato è stato assai buono ed è questo:

Nei Comuni chiusi nel quinquennio 1871-75, abbiamo avuto un reddito totale di L. 48,382,000; coll'abbonamento del quinquennio futuro abbiamo assicurato 55,488,000 lire, onde si ritrassero per conseguenza 7 milioni e 106,000 lire più del quinquennio passato; nei Comuni aperti mediante abbonamenti e consorzi abbiamo assicurato per il quinquennio futuro L. 6,178,000, ed abbiamo appaltato per L. 7,203,000 di cui restano ancora ad assicurare L. 420,000; in tutto sono L. 13,801,000. Nel quinquennio 1871-75 avevamo L. 11,109,000, dunque un aumento di L. 2,692,000. E così congiungendo insieme l'au-

mento dei Comuni chiusi e quello dei Comuni aperti quasi 9 milioni e 800 mila lire.

Stiamo a cifre tonde: in complesso la Finanza avrà nel quinquennio futuro 1875-1880 un reddito maggiore di 9 milioni e mezzo per dazio di consumo.

Debbo avvertire che nel bilancio di prima previsione vi ha 1 milione e 200 mila lire che non rappresentano una cifra di entrata, come del resto ha osservato anche la Commissione, ma solo una partita di giro: il vero aumento è di oltre 9 milioni e mezzo e ciò senza mettere imposte nuove, rivendicando soltanto quello che ci appartiene, *unumcuique tribuens*: laonde a me pare si sia ottenuto un risultato non spregevole.

Non saprei quindi acconciarmi alle osservazioni dell'onorevole preopinante, ma poiché riconosco l'importanza di tener conto delle Finanze dei Comuni, non intendo perciò, come dissi, di abbandonare il progetto di legge che ho proposto, e desidero e spero che questa riforma sarà attuata, e se lo fosse prima della fine del quinquennio ne sarei lietissimo, che così si potrebbe attuarla al nuovo scader dei contratti; e tornerebbero a beneficio dei Comuni del Regno.

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge testè approvato dall'altro ramo del Parlamento per una nuova proroga dei termini per la iscrizione e la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nella provincia Romana.

L'urgenza di questo progetto di legge è evidente, perciocchè si tratta di termini che vanno a scadere con la fine di questo mese; prego quindi il Senato di volerlo dichiarare di urgenza e di affidarne l'esame ad una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presen-

tare al Senato il progetto di legge: stato di prima previsione per la spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1876. Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge per l'approvazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro delle finanze di questi progetti di legge che verranno stampati e rimessi alla Commissione permanente di finanza.

Il Senato ha inteso le domande del Ministro Guardasigilli, che cioè il progetto di legge da lui presentato sia dichiarato d'urgenza, e che ne sia deferito l'esame ad una Commissione speciale.

Non facendosi opposizione, riterò che l'urgenza sia accordata.

Domando ora al Senato se crede che l'esame di questo progetto debba esser deferito, come domanda l'onorevole Ministro, ad una Commissione speciale.

Chi acconsente, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io proporrei che la nomina dei componenti la Commissione per l'esame di questo progetto di legge fosse deferita all'on. Presidente.

PRESIDENTE. Domando al Senato se approva la proposta del Senatore Astengo.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il capitolo 16. Dazi interni del consumo....

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Distinguiamo un duplice ordine di considerazioni e di fatti; in quanto cioè si riferiscono in generale alle condizioni finanziarie dei Comuni, e in quanto si riferiscono all'applicazione della legge 1864 a cui il Signor Ministro si è trovato nella necessità di dare effetto anche in questa occasione.

Sulle condizioni generali dei Comuni, il Signor Ministro ha avvertito, e assai giustamente, che i Comuni per parte loro non devono abbandonarsi a spese sproporzionate. È però d'uopo di tener conto che le Finanze delle Provincie e dei Comuni non si trovano solo in cattivo stato in causa di spese eccessive, ma

perchè alle Provincie e ai Comuni incombono spese obbligatorie molto gravi, e in causa di obblighi, che veramente sarebbero di indole governativa; e che altre spese le Provincie ed i Comuni devono incontrarle, perchè non trovano pronte a soccorrere i loro reali bisogni e le loro legittime domande, le finanze dello Stato.

Ora, venendo all'applicazione della legge del 1864, potrei in parte rettificare o almeno completare le cose dette dall'onorevole Signor Ministro quanto ai Comuni chiusi, perchè non sempre ebbero luogo questi arbitrati, non sempre ebbe luogo questo riconoscimento dello stato vero delle cose. A qualche Comune venne perfino annullata la decisione del Consiglio Comunale, che si limitava ad esprimere la fiducia che se il Ministro si fosse egli accorto di un errore di fatto, vi avrebbe posto rimedio. Anche questa fiducia nel Ministro delle Finanze, per la Direzione delle Gabelle fu un delitto! Quanto ai Comuni aperti, l'onorevole Signor Ministro mi ha dato più ragioni di quelle che credeva di avere, perchè supposeva che i dati raccolti dal Ministero fossero desunti da statistiche, benchè erronee, dei Comuni. Ma l'onorevole Signor Ministro delle Finanze disse che queste statistiche gli erano state offerte precisamente dalla Direzione delle Gabelle, e raccolte da essa, giacchè i Comuni rurali non ne avevano, oppure ne avevano delle imperfettissime.

Che cosa accade nei Comuni aperti? Ne accade che molti, trovandosi calcolato il dazio del doppio o del triplo, hanno offerto la prova del vero stato delle cose, eppure non riceverono neppure risposta.

Il Ministro disse che era posto alle strette dall'urgenza del tempo. E ciò è vero, ma in quest'occasione si rivelò un guaio del nostro sistema finanziario che desidero, e tutti dobbiamo desiderare, che non abbia maggior incremento. Per quanti affari si ricorre alla Intendenza di Finanza, e ci udiamo rispondere che essi sono riservati al Ministero! Se il Ministero avesse tenuto conto in questa circostanza de' suoi uffici provinciali, perchè il tempo non gli si sarebbe in qualche modo moltiplicato, perchè anche in pochi giorni di tempo non avrebbero potuto le Intendenze di finanza, che pure devono meritare la fiducia del signor Ministro delle Finanze, attestare se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

fossero le vere asserzioni dei Comuni. Ma la direzione delle Gabelle non volle saperne.

Sta bene, o Signori, il principio affermato dall'onorevole Ministro delle Finanze: *unicuique suum*. Questo è vero come principio; ma appunto se è vero come principio, deve attuarsi nel fatto. Stando alla legge, i Comuni avevano diritto sotto quelle date condizioni ad assumere essi l'abbonamento del dazio governativo, e sia pure incontrando, insieme ai pericoli dell'alea, anche i vantaggi. Dunque ai Comuni non poteva precludersi l'adito a quegli accordi.

Concludo con queste due preghiere, sperando che il signor Ministro vorrà accettare e l'una e l'altra. Alla prima in qualche modo antivenne egli stesso col mostrare la sua preoccupazione della necessità che, sia per quanto riguarda il Dazio Consumo, sia per quegli studi che egli stesso ha iniziato di riforme, il sistema di ripartizione di imposte de' Comuni delle provincie e dello Stato, si renda più certo o migliore: si renda perfino possibile una buona economia de' Comuni.

L'altra preghiera che gli faccio si è che quando presenterà al Parlamento, come certamente presenterà, una Relazione più completa di quella che fece oggi innanzi al Senato intorno al modo con cui è stata applicata la legge del Dazio Consumo, dimostri anche la differenza delle condizioni, che il Ministro aveva imposto ai Comuni, dalle condizioni che si sono fatte invece dietro agli incanti. È pure un fatto, che il Ministro ha riconosciuto possibile, che in alcuni Comuni si è verificato uno screzio tra le condizioni primitive e quelle fatte all'appaltatore, e tale screzio necessariamente produce una cattiva impressione. Confido che questa impressione possa essere attenuata dall'insieme delle operazioni che il Ministero a suo tempo non mancherà di sottoporre al Parlamento.

PRESIDENTE. Al numero 16 dei Dazi interni di Consumo è iscritta la somma di L. 76,082,807. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Private.

17 Tabacchi	91,300,000 »	»	91,300,000 »
18 Sali	78,000,000 »	210,165 »	78,210,165 »
(Approvato.)	169,300,000 »	210,165 »	169,510,165 »

Lotto.

19 Lotto	75,100,000 »	11,300,000 »	86,400,000 »
(Approvato.)			

Proventi di servizi pubblici.

20 Poste	50,128,076 »	6,554,500 »	56,682,576 »
21 Telegrafi	8,678,800 »	300,000 »	8,978,800 »
22 Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato	2,550,000 »	2,430,000 »	4,980,000 »
23 Proventi delle cancellerie giudiziarie	5,300,000 »	»	5,300,000 »
24 Concessioni diverse governative	5,100,000 »	»	5,100,000 »
25 Tasse e proventi vari riscossi dagli Agenti demaniali	2,436,452 »	»	2,436,452 »
26 Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	950,000 »	200,000 »	1,150,000 »
27 Diritti di verificaione dei pesi e delle misure	2,031,534 »	602,973 40	2,634,507 40
28 Diritti ed emolumenti catastali	1,000,000 »	»	1,000,000 »
29 Saggio e garanzia di metalli preziosi	220,000 »	»	220,000 »
30 Proventi eventuali delle Zecche	38,000 »	5,000 »	43,000 »
(Approvato.)	78,432,862 »	10,092,473 40	88,525,335 40

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

*Rendite del Patrimonio dello Stato
e di quelli amministrati.*

31 Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato	10,061,284 »	6,000,000 »	16,061,284 »
32 Proventi dei canali <i>Cavour</i>	2,992,000 »	»	2,992,000 »
33 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	10,321,194 11	»	10,321,194 11
34 Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito	41,032,915 29	»	41,032,915 29
35 Rendite di beni di Enti morali amministrati dal Demanio dello Stato	700,777 78	200,000 »	900,777 78
(Approvato.)	65,108,171 18	6,200,000 »	71,308,171 18

Entrate eventuali.

36 Ricupero di multe e spese di giustizia	1,500,000 »	»	1,500,000 »
36 bis Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056 e di quello per lavori di riduzione dei molini a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057	200,000 »	»	200,000 »
37 Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	10,000 »	146,123 59	156,123 59
38 Entrate eventuali diverse pei Ministeri	2,000,000 »	»	2,000,000 »
39 Entrate eventuali per giro di partite	1,500,000 »	»	1,500,000 »
40 Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti	1,500,000 »	1,000,000 »	2,500,000 »
(Approvato.)	6,710,000 »	1,146,123 59	7,856,123 59

Rimborsi e concorsi nelle spese.

41 Proventi delle carceri	3,800,000 »	810,000 »	4,610,000 »
42 Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	125,000 »	»	125,000 »
43 Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del Bilancio dello Stato	27,866,610 95	11,127,637 80	38,994,248 75
45 Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni	6,200,000 »	1,645,000 »	7,845,000 »
46 Interessi semestrali delle Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate	9,238,341 »	»	9,238,341 »
47 Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle Obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	201,810 »	»	201,810 »
48 Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale	42,308,226 04	»	42,308,226 04
49 Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	300,000 »	»	300,000 »
(Approvato.)	90,039,987 99	13,582,637 80	103,622,625 79

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

50	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	857,782 72	1,113,653 41	1,971,436 13
52	Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi . .	994,799 92	2,705,360 26	3,700,160 18
53	Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate, e di Enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	3,201,063 85	2,218,000 »	5,419,063 85
54	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici	15,438,500 »	»	15,438.500 »
55	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia	370,000 »	2,840,901 86	3,210,901 86
56	Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato	280,010 86	8,269,958 01	8,549,968 87
57	Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc.	30,000 »	»	30,000 »
58	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi, ed altro per le opere di bonifiche	700,000 »	300,000 »	1,000,000 »
59	Affrancamento del Tavoliere di Puglia . .	2,219,000 »	2,000,000 »	4,219,000 »
60	Capitale prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della Società anonima	2,500,000 »	»	2,500,000 »
61	Rata dovuta al Governo dal Municipio di Genova per la cessione dell'Arsenale marittimo di quella città e del Cantiere della Foce	561,698 »	»	561,698 »
62	Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192	6,000 »	»	6,000 »
62 bis	Ricavo per alienazione di navi (Legge 31 marzo 1875, n. 3423)	3,000,000 »	»	3,000,000 »
63	Debito dei Comuni per dazio di consumo .	148,000 »	42,476 »	190,476 »
64	Residui attivi per gli stralci delle cessate Amministrazioni	»	42,499,127 05	42,499,127 05
65	Residui attivi diversi	»	7,402,724 93	7,402,724 93
66	Somministrazioni di biglietti dal Consorzio delle Banche di emissione	<i>Per memoria</i>	»	»
66 bis	Nuove obbligazioni demaniali a termini della legge 2 luglio 1875, n. 2567	5,000,000 »	»	5,000,000 »
67	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro	170,000 »	200,000 »	370,000 »
68	Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n. 1402)	<i>Per memoria</i>	»	»
69	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge	<i>Per memoria</i>	»	»
69 bis	Interessi relativi alle obbligazioni delle strade ferrate romane a credito dello Stato per gli anni 1873-1874-1875	<i>Per memoria</i>	»	»
(Approvato.)		35,476,855 35	69,592,201 52	105,069,056 87

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

PARTE II.

Entrata dell'Asse ecclesiastico.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

70 Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 . . .	7,085,000 »	2,000,000 »	9,085,000 »
71 Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 . . .	332,000 »	1,029,417 19	1,361,417 19
(Approvato.)	<u>7,417,000 »</u>	<u>3,029,417 19</u>	<u>10,446,417 19</u>

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

72 Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	28,774,000 »	»	28,774,000 »
73 Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870)	1,000,000 »	1,000,000 »	2,000,000 »
(Approvato.)	<u>29,774,000 »</u>	<u>1,000,000 »</u>	<u>30,774,000 »</u>

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

ENTRATA (escluso l'asse ecclesiastico).

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

Imposta fondiaria	179,023,226 »	8,183,558 68	187,206,784 68
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . .	173,428,300 »	19,220,371 36	192,648,671 36
Tassa sulla macinazione	76,000,000 »	12,189,790 26	88,189,790 26
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	140,820,700 »	5,651,806 72	146,472,506 72
Tassa di fabbricazione	2,800,000 »	17,391 »	2,817,391 »
Dazi di confine	102,000,000 »	74,578 »	102,074,578 »
Dazi interni di consumo	70,481,000 »	5,601,807 »	76,082,807 »
Privative	169,300,000 »	210,165 »	169,510,165 »
Lotto	75,100,000 »	11,300,000 »	86,400,000 »
Proventi di servizi pubblici	78,432,862 »	10,092,473 40	88,525,335 40
Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati	65,108,171 18	6,200,000 »	71,308,171 18
Entrate eventuali	6,710,000 »	1,146,123 59	7,856,123 59
Rimborsi e concorsi nelle spese	90,039,987 99	13,582,637 80	103,622,625 79
	<u>1,229,244,247 47</u>	<u>93,470,702 81</u>	<u>1,322,714,949 98</u>
TITOLO II. — Entrata straordinaria	35,476,855 35	69,592,201 52	105,069,056 87
Totale	<u>1,264,721,102 52</u>	<u>163,062,904 33</u>	<u>1,427,784,006 85</u>

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

PARTE SECONDA

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I. — <i>Entrata ordinaria</i>	7,417,000	»	3,029,417 19	10,446,417 19
TITOLO II. — <i>Entrata straordinaria</i>	29,774,000	»	1,000,000	» 30,774,000
(Approvato) Totale	37,191,000	»	4,029,417 19	41,220,417 19

Riassunto Generale.

<i>Entrata ordinaria</i>	1,236,661,247 17	96,500,120	»	1,333,161,367 17
<i>Entrata straordinaria</i>	65,250,855 35	70,592,201 52		135,843,056 87
Totale	1,301,912,102 52	167,092,321 52		1,469,004,424 04

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

Passeremo al progetto di legge.

Leggo l'

Art. 1.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte d'ogni genere e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo Stato di prima previsione della entrata, annesso alla presente legge.

Chi approva questo articolo 1, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Sono mantenute anche per l'anno 1876 in tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, N. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, N. 4513, e all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, N. 5784.

(Approvato.)

Art. 3.

I contingenti comunali di imposta sui ter-

reni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati pel 1876 nella misura, in cui furono applicati nel 1875 in esecuzione della legge del 30 giugno 1872, N. 884.

(Approvato.)

Art. 4.

È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle banche ed ai banchi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Alle cortesie parole della Commissione, io debbo dare qualche risposta, e dare al Senato quelle assicurazioni che desidera la Commissione medesima.

Com'è, si dice, che voi domandate ancora altri 30 milioni sul mutuo del Consorzio delle Banche, avendo una situazione di Tesoro assai favorevole, e un aumento sensibile nell'entrata?

Se voi avete bisogno di maggior fondo di cassa per servizio del Tesoro potreste e dovrete chiederlo per regola nel bilancio di definitiva previsione. Bisogna dunque che io spieghi perchè la domanda è compresa in questo bilancio di prima previsione, con che del resto non faccio che ripetere quel che si è fatto negli anni precedenti. Ma osservo al Senato che nei calcoli che io feci

quando esposi la situazione del Tesoro, si teneva conto della possibilità che le convenzioni ferroviarie che si trovavano davanti al Parlamento fossero da esso votate il che portava una diminuzione di bilancio di 13 milioni. Ora, non solo le convenzioni ferroviarie non furono votate, ma nell'ultima seduta dell'estate scorso, appunto perchè non erano state votate, il Parlamento si trovò nella necessità di provvedere alla continuazione dei lavori delle Calabro-Sicule, e allora votò in fuori e inoltre del bilancio 15 milioni di spesa pel 2. semestre 1875.

Nè a ciò si tenne pago: non avendo potuto votare il progetto di Convenzione del riscatto delle ferrovie Romane, il Parlamento autorizzò il Governo a convertire in rendita pubblica le obbligazioni delle ferrovie romane le quali fossero venute al cambio spontaneamente. Il Senato ricorderà che vi fu una lunga discussione in proposito in quest'Aula, alla quale prese parte l'onor. Senatore Pallieri; e mi chiese a quanto sarebbe salito il versamento del Tesoro per tale operazione. Risposi allora che non poteva calcolare a priori quante di coteste obbligazioni sarebbero venute al cambio.

Erano 11 milioni di rendita annua; e non avendo dati, mi era giuoco forza di rimanere nei calcoli alla metà circa di 5 milioni e mezzo. Ma in ogni modo cresceva il fabbisogno del 1875 dopo aver votato tutti i bilanci, e cresceva di 15 milioni per le somme stanziare per i lavori delle Calabro-Sicule nel 2. semestre del 1875, e di quel tanto di rendita pubblica che si sarebbe pagato pel cambio delle obbligazioni ferroviarie romane.

Quest'operazione, come voi ben sapete, o Signori, è un'operazione che speriamo risulterà vantaggiosa al Tesoro, perchè noi cambiamo una obbligazione che porta quattro *coupons* con un titolo di rendita puro e semplice alla pari; ma intanto come questione di cassa, il Tesoro subisce uno sborso che si deve fare per pagare la rendita corrispondente.

Finora le obbligazioni che si sono presentate equivalgono a sei milioni circa di rendita. Poca differenza da quello che io presumevo, ma mi consta che altri portatori di obbligazioni vorrebbero operare questo cambio, ed è perciò che nel bilancio della spesa voi troverete un articolo speciale col quale domando che mi sia prorogata a tutto marzo la facoltà di fare il

cambio di queste obbligazioni, delle obbligazioni cioè che portano quattro *coupons*, che i portatori abbandonano a favore del Tesoro.

Ma ora mi si dice: avete voi fondi sufficienti per far fronte al servizio del Tesoro, giacchè non essendosi fatte le convenzioni ferroviarie dovete sborsare i 13 milioni dei quali calcolate poter alleggerire il Tesoro, e più sei milioni per le obbligazioni cambiate?

Rispondo a questo dubbio che le condizioni del Tesoro, come del resto ognuno di voi avrà potuto conoscere, sono tali che potrebbe dirsi da taluno, come si è detto alla Camera dei Deputati, essere possibile fare il servizio senza chiedere altri fondi.

Ma io faccio riflettere al Senato due cose: la prima è che ho una fortissima scadenza di buoni del Tesoro nei mesi di dicembre e gennaio, e non so se questi buoni del Tesoro si rinnoveranno, ma è anche molto probabile che al fine dell'anno per la più parte saranno riscossi.

Non mi pare da trascurarsi la possibilità che vengano a ritirarsi all'incirca sessanta milioni in questo mese e trenta milioni nel mese venturo, però devo tenere pronti in cassa le somme corrispondenti.

In secondo luogo sebbene io abbia diffidato gli istituti di credito pel ritiro delle anticipazioni che mi sono concesse dalle leggi, sarà utile se si può non farlo interamente.

Dunque scadenza di molti buoni del Tesoro con incertezza della loro rinnovazione: opportunità di non prendere dalle Banche tutte le anticipazioni alle quali abbiamo diritto; ecco le ragioni per cui chiesi i 30 milioni, come l'anno passato, in questo bilancio di prima previsione. Ma li adopererete? mi si domanderà.

Io non posso dir altro che farò il possibile per astenermene. I trenta milioni dell'anno scorso li presi solo in questo mese. Vedete dunque che fui molto guardingo, e così cercherò ancora di fare per l'avvenire, e m'impegno di non prenderli se non quando il fondo di Cassa lo richieda; ma in tal caso quando ciò si verifici non esiterei punto a valermene.

Alcuni hanno fatto osservazione che io tengo un fondo di cassa troppo copioso, ed esorbitante; ma io prego il Senato a considerare che in quel fondo di cassa, che par soverchio, di 140 milioni ci sono circa 30 milioni in oro, 15 milioni in argento decimale, 25 milioni circa di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

tratte sulla Francia e su Londra, e questo è preparato per il servizio del debito pubblico e non posso calcolarlo come spendibile; quindi io debbo ancora calcolare che vi è una parte di argento non decimale che viene ritirato ancora, oltre a circa 5 milioni di vaglia postali che vanno pagati da un momento all'altro, per cui lo spendibile qui si riduce a 65 milioni, anzi non tutto spendibile immediatamente, perchè ho in cassa fedeli di credito, ma queste pure debbo cambiarle, il che non è senza qualche indugio e trattenimento della libera disposizione del fondo di cassa.

Ecco le osservazioni che ho creduto di dover addurre in seguito alle brevi note della Commissione di Finanza e che spero varranno a tranquillare l'animo degli onorevoli Senatori.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 4, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

È concessa al Ministro delle Finanze la facoltà di ritirare dal Consorzio delle banche d'emissione 30 milioni di lire in acconto della somma di mille milioni autorizzata con l'articolo 2 della legge 30 aprile 1874, N. 1920.

(Approvato.)

Si passerà allo squittinio segreto di questo progetto di legge assieme agli altri che verranno in seguito approvati.

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. In seguito al mandato deferito alla Presidenza, annunzio al Senato che gli onorevoli Senatori nominati per comporre la Commissione speciale incaricata dell'esame del progetto di legge presentato dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, e dichiarato d'urgenza, sono i signori Senatori: Lauzi, Morelli, Pantaleoni, Borgatti e Cavallini.

Approvazione per articoli di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge per la leva marittima dell'anno 1876 sulla classe del 1855.

Si dà lettura del progetto di legge:

(Il Senatore, Segretario, CHIESI ne dà lettura.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale.

Ora si passa alla discussione degli articoli, di cui si dà nuova lettura:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1876 sulla classe dei nati nell'anno 1855.

Il primo contingente di questa leva è fissato a 2000 uomini.

Chi approva quest'articolo 1. si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

È fissata in lire 2000, la somma da pagarsi per ottenere, nell'anno 1876, il passaggio dal primo al secondo contingente, in base all'articolo 74 della legge fondamentale sulla leva marittima, in data 18 agosto 1871, N. 427 (Serie 2.)

(Approvato.)

Anche la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge sarà rimandata ad altra seduta.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulle disposizioni intorno all'iscrizione della rendita 5 per cento in esecuzione all'articolo 11 della Legge del 7 luglio 1866, numero 3036, e all'articolo 2 della Legge 15 agosto 1867, numero 3848.

Si dà lettura del progetto di legge:

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola sulla discussione generale, io riterrò consenziente il Senato a che la discussione generale sia chiusa, e si darà nuova lettura dell'articolo unico di cui consta il progetto:

Articolo unico.

Secondo gli articoli 11 della legge 7 luglio 1866, N. 3036, e 2 della legge 15 agosto 1867, N. 3848, per la rendita dei beni devoluti al Demanio è iscritta eguale rendita 5 per cento senza compenso per tassa di ricchezza mobile.

È aperta la discussione su quest'articolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

Nessuno chiedendo la parola, e la legge constando di un solo articolo, sarà a suo tempo votata a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge: Approvazione di una spesa straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: Approvazione di una spesa straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze.

Si dà lettura del progetto di legge:

Art. 1.

È approvata la spesa di lire 40,322 90 per l'espropriazione per causa di utilità pubblica e per l'adattamento dei locali e dello spazio che circondano l'ambiente ove esiste il *Cenacolo* di Andrea del Sarto nell'ex-convento di San Salvi in Firenze, a norma della perizia del genio civile in data 14 dicembre 1872 e i disegni alla medesima annessi.

Art. 2.

Per detta spesa sarà aperto un nuovo capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Istruzione Pubblica del corrente esercizio.

È aperta la discussione generale.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io desidero dalla Commissione due spiegazioni.

L'una è di conoscere, seppure le è dovuto risultare dai documenti annessi alla proposta di legge, a qual prezzo sia stata venduta quella parte di fabbricato che forma l'ambiente del locale ove sta il *Cenacolo*, per metterlo in raffronto con la somma che ora si proporrebbe per operarne il riscatto.

La seconda è di qualche maggior rilievo, ed io non la faccio che con molta renitenza.

L'articolo 83 della legge 25 giugno 1865, speciale per le espropriazioni di utilità pubblica, citata nell'elaborata Relazione della Commissione, mi sembra non del tutto applicabile al caso concreto. Ma io ho detto, e prego l'onorevole Relatore di ritenere che faccio questa osserva-

zione con molta repugnanza, imperocchè non vorrei rendere più difficile, di quello che possa essere, la posizione dell'amministrazione. Dirò tuttavia che proposta al Parlamento una legge, sia debito, quanto meno ed anzi tutto, osservare se lo schema stia in correlazione colle disposizioni di altre leggi, e massime organiche, come quella del 25 gennaio 1865. Or bene; l'articolo 83, che porta la facoltà di espropriare *monumenti*, potrà esso estendersi a proprietà private, le quali non costituiscano monumento ma che, lasciate all'uso privato o comune, possano pregiudicare l'esistenza e la conservazione dei monumenti?

D'altra parte, questo, allorchè sia sancito come legge, darà siffatto diritto, quand'anche non competa per la legge generale, e potrà questo valere a malgrado che potesse qualificarsi come *jus singolare*? Ma pure potendosi procedere allo sproprrio, comunque non venga a risultare in modo preciso quale sia stato il prezzo di vendita, come mai quelle parti di fabbricato, che secondo la locuzione del progetto di legge sembrano di così poco rilievo, mentre inferiormente servono a ripostigli di fieno e superiormente ad uso di cucina, in qual modo cotesta proprietà così umile può ora portare la somma, che sta nell'estimo del Genio Civile?

Ed anche a questo riguardo, forsechè (mi scusino gli egregi Colleghi della nostra Commissione) riesce utile e conveniente al Demanio ovvero conforme al linguaggio della legge, lo indicare la relazione di perizia del Genio Civile? Che la relazione del Genio civile sia un documento destinato a condurre il criterio di chi deve deliberare sulle proposte, s'intende; ma che questa Relazione debba essere menzionata nella legge, e creare quindi una posizione pregiudicata al Demanio medesimo, allorquando vorrà fosse eseguire la legge, è quello-su cui vorrei essere chiarito.

Riassumo adunque le mie osservazioni. La prima è per ricavare un salutare ricordo, e rafforzare ancora di più quello che sta scritto in fine della Relazione. Le altre osservazioni tendono a dimostrare che, o l'articolo di legge che sta in discussione presuppone che l'articolo 83 della legge organica sia diverso da quello che appare, ovvero creerebbe delle difficoltà e dei pregiudizi a danno dell'Amministrazione medesima, in confronto di colui o di

coloro che si trovano proprietari di questi altri locali.

Mi sembrano argomenti questi, che valga almeno la spesa di vederli discussi, e se io sono in errore, sarà un commento anticipato della bontà della legge, che ne assicurerà l'esecuzione.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. La Commissione permanente di Finanza, di cui io ho l'onore di essere Relatore, non è in grado di poter dare una risposta alla prima interrogazione, mossa dall'onorevole preopinante. Fra i documenti che alla Commissione di Finanza vennero comunicati, non ve ne ha alcuno, in cui si trovi indicazione del prezzo al quale fu venduto a due diversi acquirenti il convento di San Salvi presso Firenze, nel cui ambiente è posto il Cenacolo di Andrea Del Sarto. Duolmi per conseguenza di non potere su questo capo soddisfare al desiderio, che trovo anch'io ben giusto, dell'onorevole preopinante.

Quantò al secondo capo della sua interrogazione, che riguarda l'applicazione al caso dell'articolo 83 della legge del 25 giugno 1865 circa la espropriazione per causa di pubblica utilità, debbo dire esser paruto alla Commissione di Finanza che si potesse invocarlo, come già si era fatto nell'altro ramo del Parlamento, pel fabbricato in discorso.

È ben vero che quei locali, di cui si tratta di venire all'espropriazione, per se medesimi non costituiscono un monumento, ma il monumento è costituito dall'insieme dell'antico convento di San Salvi, a cui senza più dà carattere, se non di monumento nel proprio senso dalla parola, almeno di monumento prezioso per l'arte, il preziosissimo Cenacolo di Andrea Del Sarto.

Al convento di San Salvi presso Firenze può attribuirsi carattere di monumento, in quanto risale ad un'epoca remotissima; e lo ha anche perchè questo convento figura col Cenacolo nella storia dell'assedio di Firenze, dappoichè, siccome venne accennato anche nella Relazione, il Cenacolo di Andrea del Sarto corse pericolo di essere manomesso e distrutto, in occasione di quel memorabile assedio, dai soldati e con-

tadini, i quali avevano avuto incarico di abbattere gli edifici nei dintorni di Firenze, e già avevano incominciata l'opera di demolizione dell'antico convento, quando si arrestarono (come racconta Benedetto Varchi) alla vista del dipinto di Andrea Del Sarto, come compunti da un sentimento di religiosa ammirazione di quell'opera insigne. In conseguenza è paruto alla Commissione di Finanze che al caso di cui si tratta potesse applicarsi la disposizione dell'articolo della legge in discorso per determinare l'espropriazione dei locali in questione, conformemente tanto allo spirito, quanto alla lettera della medesima legge.

Rispetto da ultimo alla terza interrogazione dell'onorevole Senatore Ferraris, cioè quanto alla menzione fatta nel primo articolo del progetto di legge in discussione, della perizia del Genio Civile, che ha determinato la spesa relativa, non si è reputato che....

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore MAURI... che ciò potesse dar luogo ad alcune difficoltà, sia perchè la perizia, di cui è fatto cenno, è un documento che ha un carattere ufficiale, e molte leggi vi hanno in cui si fa riferimento a documenti di simil genere, sia perchè la menzione di essa è paruta opportuna a stabilire il limite della spesa assegnata per redimere ed assicurare da qualsivoglia danno il Cenacolo d'Andrea del Sarto: limite che di tal guisa fissato potrà per alcuna ragione essere oltrepassato.

Con queste semplici e modeste parole, io credo di aver adempiuto al mio debito di rispondere in nome della Commissione permanente di Finanza alle osservazioni dell'onorevole Ferraris.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. In quanto al primo oggetto della mia domanda, se la Commissione permanente di Finanze non ha questo dato, ciascheduno vedrà nell'intimo della sua coscienza se e fino a qual punto questo dato possa esser necessario o no per deliberare sulla proposta. In quanto allà seconda parte, accennando pur sempre alla estrema delicatezza dell'argomento, io mi permetterò di ricordare come nella Relazione essendo detto: che appunto, per essere il *Cenacolo* un monumento preziosissimo dell'arte, fu escluso dalla ven-

dita del resto del fabbricato, questa esclusione, dovuta a chi rimase colpito dal poco intelligente progetto di vendere il tutto, dimostra che alla parte costituente il monumento si sarebbe provveduto con quella esclusione.

D'altra parte, forse che il proprietario del monumento, cioè lo Stato, non ha ragione sufficiente per impedire ai proprietari della parte di fabbrica soprastante e sottostante di fare uso della loro proprietà, in modo da nuocere alla conservazione ed all'integrità di sì prezioso monumento dell'arte?

Per tal modo, senza bisogno di ricorrere all'espropriazione, in via di azione giudiziaria di tutt'altra natura, si potrebbe agire forse più convenientemente, anche per la parte pecuniaria, contro cotesti proprietari. Invece, a supporre che si procedesse avanti i tribunali soltanto in via di sproprrio, in base all'art. 83, io temo, che, malgrado dell'ossequio dovuto ai due rami del Parlamento, al Governo ed al Re che avessero approvato e sanzionato questa disposizione di legge, l'autorità giudiziaria potrebbe pendere in diversa sentenza sulla portata di quell'articolo 83. Forse adunque sarebbe più conveniente non circoscrivere l'azione del Governo; concedergli cioè le domandate lire 42,322 90 per provvedere alla conservazione del Cenacolo.

In questo modo, allontanati tutti i dubbi, sarebbe provveduto; ed in questo senso ho rassegnata una proposta.

Però, qualora si volesse insistere nella formula attuale, io auguro che il Demanio possa trovare accoglimento delle sue ragioni davanti ai tribunali; ma non vorrei che, malgrado la convinzione contraria della Commissione permanente di Finanza, il Demanio si trovasse nell'eseguire la legge in contrasto con altre disposizioni e con diritti individuali, ai quali è superfluo il dire come, in linea di giustizia, nessuno con legge può recare nocimento.

Del resto, l'onor. Guardasigilli, che è qui presente, potrà tranquillare i timori che sono sorti nell'animo mio, e confermare il voto espresso dalla Commissione permanente di Finanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lasciando all'onorevole Presidente del Consiglio di dare

all'onorevole Senatore Ferraris gli schiarimenti che gli ha chiesti intorno al valore di quei locali che si tratterebbe di espropriare per la conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto, io mi limiterò a fare qualche osservazione per dileguare gli scrupoli che sono stati dal medesimo Senatore manifestati, intorno all'esistenza di una causa legittima per procedere nella specie ad una espropriazione per causa di pubblica utilità.

Diceva l'onorevole Senatore Ferraris che egli si faceva con peritanza a muovere la difficoltà da lui accennata; e per vero io credo che egli avesse ben ragione di essere peritante; perchè, esaminando bene l'articolo 83 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità, si fa manifesto che, se non la lettera, certamente lo spirito di quella disposizione si applica al caso attuale. E in vero l'art. 83, o Signori, autorizza il Governo ad espropriare un privato o un Corpo morale di un monumento storico o di un'antichità nazionale per la sua conservazione, ogni volta che questa conservazione, nelle mani del privato o del Corpo morale che lo possiede, corra qualche pericolo. Ora dunque, se la legge autorizza l'espropriazione del monumento medesimo a fine di poterlo conservare, come la stessa legge non darà l'autorità di espropriare i locali attigui al monumento già posseduto dal Governo, i quali si ravvisino necessari a conservarlo? La legge non potrebbe, senza divenire incompleta ed illogica, negare in questo secondo caso al Governo quella facoltà che gli accorda per la spropriazione del monumento stesso. Se la legge è sollecita di provvedere alla conservazione dei monumenti artistici, e quando questa conservazione corra pericolo presso il proprietario, sia un Corpo morale od un privato, autorizza l'espropriazione del monumento, come non autorizzerà l'espropriazione delle proprietà che circondano il monumento medesimo se ciò sia necessario a conservarlo? A me pare che quando l'articolo 83 sia richiamato ad un esame accurato ed attento, non si possa seriamente dubitare che lo scrupolo manifestato dal l'onor. propinante non abbia un vero e solido fondamento di ragione.

Aggiungerò ancora, che quando anche non si potesse nella specie ricorrere alla disposizione speciale dell'articolo 83 che riguarda l'espropriazione dei monumenti per causa di uti-

lità pubblica, io credo che sarebbe pur sempre permesso di ricorrere ad altra disposizione più generale. La nostra legge, nel determinare le cause di pubblica utilità le quali autorizzano l'espropriazione, non è limitata e ristretta a casi determinati, ma lascia nella sua applicazione un arbitrio abbastanza largo ed esteso, perchè vi si possa anche comprendere il caso di cui ragioniamo.

Ed invero, signori, l'articolo 2. della legge d'espropriazione per causa di pubblica utilità così dispone :

« Sono opere di pubblica utilità per gli effetti di questa legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'autorità competente. »

Se dunque il potere legislativo, la prima di tutte le autorità nella specie, riconosce che vi sia una ragione di pubblica utilità per addivenire all'espropriazione di che si tratta, rimarrebbe giustificata l'applicazione della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità al caso che discutiamo.

Non possiamo dunque temere in alcun modo di essere accusati di avere contravvenuto ai principii generali che informano quella legge. Che poi la conservazione del monumento di cui si tratta sia di sommo momento, nell'interesse delle arti, di somma utilità generale e tale altresì da onorare la nazione, è stato così evidentemente dimostrato dall'on. Relatore della Commissione che io non mi permetterò di aggiungere altre parole a questo riguardo.

Io voglio sperare che questi schiarimenti bastino a dimostrare tanto all'on. Sen. Ferraris, come a coloro che saranno chiamati ad applicare la legge che ora discutiamo, che la disposizione dell'articolo 83 riceverebbe nel caso attuale una congrua applicazione, e che quando essa non bastasse a giustificare la spropriazione, che sarebbe da questo progetto autorizzata, non mancano altre disposizioni più generali che autorizzerebbero a permetterla per la conservazione di uno dei più pregiati monumenti dell'arte italiana,

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non sorgo a parlare che per dati di fatto, perchè non saprei entrare in questo argomento che è al di là della mia competenza. I fatti sono questi. Il

Demanio voleva vendere tutto. L'Accademia Fiorentina lo mise sull'avvertito: là dentro vi era un affresco prezioso. Allora il Demanio fece la vendita, salvando da questa la sala dov'era l'affresco. Che avvenne? Avvenne che il compratore naturalmente rimase padrone di tutto il resto senza servitù, voglio dire delle camere di sopra, e di sotto. Del di sotto se ne servì per tenere fieno, e legname, del di sopra per cucina.

Si osservò allora che questa condizione di cose poteva compromettere lo affresco prezioso, e che non bastava avere salvato la sala, ma bisognava pure salvare le parti le quali erano ad essa attinenti. Fu domandato a coloro che avevano preso all'asta quei locali, se volevano restituirli; questi, i quali credevano ritrarre dal Governo un prezzo straordinario, fecero domande esorbitanti, ed allora il Demanio pensò che conveniva ricorrere alla legge d'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Il Genio civile fece il prezzo di stima, che rimontò a 34 o 35 mila lire, e poi fece il prezzo degli altri lavori che occorreivano per salvare questo monumento; e questo saliva ad altre lire 5000; così si formarono le lire 40,000 di cui si domanda l'approvazione della spesa al Senato.

Certamente fu errore, salvando il salone del Cenacolo, non pensare anche alla parte superiore ed inferiore del salone stesso; questo errore, correggerlo all'amichevole non è possibile in questo momento, perchè i proprietari del luogo domanderebbero dei prezzi soverchi; ecco perchè si pensò alla legge d'espropriazione, e la ragione delle 40,000 lire che sono chieste.

Io non posso dire più altro, e non ho che a rimettermi a quanto ha detto l'onorevole mio Collega il Ministro Guardasigilli.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io non voglio spendere maggiori parole; sarebbe la terza volta che parlo su questo argomento. In merito non avvi dissenso; si provveda alla conservazione del monumento. In qual modo vi si può pervenire? Ecco la questione, che, dopo tutto, si riduce ad una questione di formola. Si parla di espropriazione per utilità pubblica; è possibile che vi si possa ricorrere; la peritanza da me di-

chiarata, non era tanto sulla questione in sé come sull'inconveniente di sollevarla in questo recinto. Si accenna una perizia; ebbene, per quale motivo vorremo noi creare, senza ragione alcuna, delle difficoltà che non esistono? Ecco il perchè ho testè creduto proporre si dicesse, come nella formola che ho avuto l'onore di depositare al banco della Presidenza; e dichiaro fin d'ora che se la Commissione che ha riferito su questo progetto di legge e l'onorevole Ministro che l'ha proposto non credono di accettare, io non insisterò. La mia proposta pertanto è questa: « è approvata la spesa di lire 40,322 90 per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto nell'ex convento di San Salvi in Firenze ». Se l'Amministrazione ha bisogno dell'autorizzazione della spesa, la spesa viene autorizzata; la questione rimane intatta ed impregiudicata; l'Amministrazione ha libera la scelta sui modi che crede di impiegare.

PRESIDENTE. Do lettura della modificazione proposta dall'onorevole Ferraris: « È approvata la spesa di lire 40,322 90 per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto nell'ex-convento di S. Salvi in Firenze ».

A termini del Regolamento, domando prima di tutto se questa proposta di emendamento è appoggiata.

(È appoggiata.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Esaminando la nuova formula presentata dall'onorevole Ferraris si scorge che egli nel fondo ammette il concetto della legge, ma non ne trova abbastanza esatta la forma, e propone quindi una disposizione che sia concepita in termini, secondo il suo avviso, più esatti, più precisi e più legislativi. Ridotta la questione a questo punto, non pare che convenga far ritornare per questo semplice motivo il progetto all'altro ramo del Parlamento che lo ha approvato nell'attuale sua forma.

Se si trattasse di una questione di sostanza, se si trattasse di una divergenza di principio, io crederei che il Senato dovesse fermarvi sopra la sua attenzione; ma quando evvi accordo

intero nel fondo; nel merito della legge, quando la legge si accetta, e solo si tratta di formularla in un modo che per avventura possa essere più preciso, parmi che non sia questa una ragione sufficiente per obbligare a studiarla ulteriormente, e farle ricalcare la via già percorsa; perlochè io pregherei l'onorevole Senatore Ferraris di volersi penetrare di queste considerazioni, e probabilmente riconoscerà che non ci sia un motivo abbastanza grave per insistere nella sua proposta, della quale io non intendo disconoscere la maggiore esattezza ed anche la maggiore libertà che lascia al Governo, ma condurrebbe ad altro inconveniente che forse non avrebbe bastate compenso nel vantaggio della modificazione che viene proposta.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Senatore Ferraris se insiste nella sua proposta.

Senatore FERRARIS. Io ho detto che se la mia proposta non era accettata dall'onorevole signor Ministro ed approvata dalla Commissione permanente di Finanza, io non avrei insistito. Non recedo dal mio pensiero. Mi permetta però l'onorevole Guardasigilli che io gli dichiaro, non potersi da me aderire alle ragioni da lui esposte, perchè si approvi una legge comunque imperfetta, e non si debba emendare, unicamente perchè non abbia a percorrere di nuovo lo stadio di una discussione all'altro ramo del Parlamento. Mi sia concesso di ripetere quello che già altra volta ebbi occasione di esprimere, che nell'esame delle leggi proposte a questo alto Consesso si debba soprattutto aver cura che le disposizioni legislative non riescano difformi dalle leggi organiche; in ogni modo, da qualunque dei due rami si faccia la seconda discussione, debba questa avere principalmente lo scopo ed il risultato di una maggior perfezione.

Questa dichiarazione che io faccio nel mio particolare, spero corrisponda ai sentimenti del Senato; comunque non creda sia una questione soltanto di forma, tuttavolta, per non avventurare una deliberazione che potrebbe forse non gradire a tutti i miei onorevoli Colleghi, dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Non avendo l'onorevole Ferraris insistito nella sua proposta, rileggo l'articolo 1. della legge per metterlo ai voti.

Art. 1.

È approvata la spesa di lire 40,322 90 per l'espropriazione per cause di utilità pubblica e per l'adattamento dei locali e dello spazio che circondano l'ambiente ove esiste il *Cenacolo* di Andrea del Sarto nell'ex-convento di San Salvi in Firenze, a norma della perizia del Genio civile in data 14 dicembre 1872 e i disegni alla medesima annessi.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato).

Art. 2.

Per detta spesa sarà aperto un nuovo capitolo nella parte straordinaria del bilancio pas-

sivo del Ministero dell'Istruzione Pubblica del corrente esercizio.

(Approvato.)

Anche questa legge sarà votata a squittinio segreto in una delle prossime sedute.

L'ordine del giorno per lunedì è il seguente :

Al tocco — Riunione in Comitato segreto per la prima lettura delle proposte di legge presentate in iniziativa dal Senatore Sineo.

Alle tre — In seduta pubblica :

- I. — votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ultimi discussi.
- II. — Discussione del progetto di legge per modificazioni all'Ordinamento giudiziario.

La seduta è sciolta (ore 5 25).